



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 9

del 29/03/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

**D.M. 02/04/1968, N. 1444 ZONA H – ADEGUAMENTO STANDARD ALTEZZE EDIFICI.
PROVVEDIMENTI.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 18:25 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle misure prescritte ai fini della prevenzione del COVID-19, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
FRASCONE Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Presidente	X	
DI VITTO Francesca - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Silvia - Consigliere Comunale		X
MARCHIONNA Mario - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale FRANCA COLELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Il Presidente del Consiglio prende atto che si allontanano dall'aula prima della discussione i Consiglieri Daniele Marinelli, Diego Carnevale e Marchionna Mario e i presenti sono nove. Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il PRG vigente del Comune di Castel di Sangro, Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, pubblicata sul BURA Ordinario n. 21 del 27/05/2020;

RILEVATO in particolare che, sia la Zona D1 Industriale, ex P.P. Zona H, normata dall'art. 40 delle NTA del PRG, che la Zona D2 Industriale, ex P.P. Zona H, normata dagli artt. 41 e 41bis delle NTA del PRG, prevedono i seguenti parametri insediativi:

Sm	(superficie minima intervento singolo)	1000 mq	
Sm	(superficie minima intervento accorpato)	750 mq	
If	(indice fondiario)	3 mc/mq	
H max	(esclusi i volumi tecnici e tecnologici)	7 ml	
VI	(visuale libera)	1	
D	(distacco dai confini assoluto)		> 5 ml
Q	(Rapporto di copertura)	< 50% di Sf	
Vp	(verde privato di sagoma compatta)	> 25% di Sf	
P	(parcheggi pubblici)	> 25% di Sf	
S1	(opere di urbanizzazione primaria)		

ATTESO e RILEVATO che, pertanto, si desume che sia il dimensionamento generale di PRG ai sensi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di L'Aquila, della LR 18/1983 e del DM 1444/1968, è stato effettuato, per dette zone omogenee, con riferimento all'Indice Fondiario, indicando inoltre sia il Rapporto di Copertura massima del lotto oggetto di intervento che, come parametro di secondo livello, l'altezza massima dell'edificio;

PRESO ATTO che, nel corso degli anni, si è delineata una sempre maggiore richiesta di standard qualitativo nella realizzazione degli insediamenti anche industriali, il che ha portato alla dotazione di detti immobili di impianti finalizzati al riciclo e trattamento dell'aria onde creare condizioni di un benessere termoisolmetrico all'interno dei fabbricati del tutto paragonabili a quelli della civile abitazione;

ATTESO che, quanto sopra, ha comportato un bisogno di maggiori "spessori e/o altezze" da dedicare al passaggio di condotte ai fini del trattamento e riciclo dell'aria, oltre che, in generale, dell'ulteriore dotazione impiantistica degli immobili de quo;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito, consentendo, a fronte di quanto sopra e per motivate esigenze connesse alla realizzazione degli immobili, la possibilità di elevare l'altezza massima fino a 10 metri, misurando detto parametro edilizio secondo le definizioni uniformi del RET (Regolamento Edilizio Tipo), recepite all'art. 14 delle NTA del PRG vigente e, in particolare, al punto 14.19, fermo restando il rispetto degli artt. 8 e 9 del DM 1444/1968, con riferimento ai limiti di altezza degli edifici e di distanza tra fabbricati;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 29 del 13/10/2020, pubblicata sul BURA Speciale n. 160 del 16/10/2020, ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia", che all'art. 10 "Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 18/1983", prevede, tra l'altro che non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano

alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale (comma 2, lettera e);

RILEVATO che, quanto sopra, ovvero la possibilità di elevare l'altezza massima degli edifici nelle zone omogenee Zona D1 Industriale, ex P.P. Zona H, normata dall'art. 40 delle NTA del PRG, che la Zona D2 Industriale, ex P.P. Zona H, normata dagli artt. 41 e 41bis delle NTA del PRG, scaturisce anche dall'applicazione della sopravvenuta normativa in materia di:

- definizione di altezza massima degli edifici secondo le definizioni uniformi del RET (Regolamento Edilizio Tipo), recepite all'art. 14 delle NTA del PRG vigente e, in particolare, al punto 14.19;
- modifica al grado di vincolo da PSDA – Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, come aggiornato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Idrografico dell'Appennino Centrale n. 170 del 24 novembre 2020, pubblicato sul BURA ordinario n. 47 del 02/12/2020, che ha notevolmente condizionato le possibilità di trasformazione edilizia nella zona territoriale di che trattasi, con ciò limitando l'insediabilità dei lotti (divieto di realizzazione, tra l'altro, di piani seminterrati o interrati, e divieto di modifica del piano di imposta dell'edificio);

ATTESO che ai sensi dell'art. 33, comma 3 della L.R. 18/1983, come modificato dall'art. 10 della L.R. 29/2020, le modificazioni di cui al comma 2 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare, trasmessa alla Provincia competente, che può attivarsi ai sensi del comma 4;

VISTO il parere favorevole reso a norma dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione che si allegano in calce alla presente: dal Responsabile del Servizio Settore III Ing. Elio Frabotta, sotto il profilo della regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e pertanto non necessita di parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATO il PRG vigente del Comune di Castel di Sangro, Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, pubblicata sul BURA Ordinario n. 21 del 27/05/2020;

VISTI e RICHIAMATI:

- la L.R. 12/04/1983 n. 18, nel testo in vigore, come da ultimo modificata dalla L. R. 13/10/2020 n. 29;
- la Legge 1150/42;
- il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- il DPR 380/2001;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 42, circa le competenze del Consiglio Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente;

Con votazione, indetta dalla Presidente per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi, resi da n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90, intendendole interamente richiamate;

- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, nel corso degli anni, si è delineata una sempre maggiore richiesta di standard qualitativo nella realizzazione degli insediamenti anche industriali, il che ha portato alla dotazione di detti immobili di impianti finalizzati al riciclo e trattamento dell'aria onde creare condizioni di un benessere termoigrometrico all'interno dei fabbricati del tutto paragonabili a quelli della civile abitazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che risulta pertanto indispensabile consentire, a fronte di quanto in premessa enunciato, ed a fronte di motivate esigenze connesse alla realizzazione degli immobili, la possibilità di elevare l'altezza massima dell'edificio fino a 10 metri, misurando la stessa secondo le definizioni uniformi del RET (Regolamento Edilizio Tipo), recepite all'art. 14 delle NTA del PRG vigente e, in particolare, al punto 14.19, fermo restando il rispetto degli artt. 8 e 9 del DM 1444/1968, con riferimento ai limiti di altezza degli edifici e di distanza tra fabbricati;
- 4) **DI DARE ATTO**, peraltro, che quanto sopra, ovvero la possibilità di elevare l'altezza massima degli edifici nelle zone omogenee Zona D1 Industriale, ex P.P. Zona H, normata dall'art. 40 delle NTA del PRG, che la Zona D2 Industriale, ex P.P. Zona H, normata dagli artt. 41 e 41bis delle NTA del PRG, scaturisce anche dall'applicazione della sopravvenuta normativa in materia di:
- definizione di altezza massima degli edifici secondo le definizioni uniformi del RET (Regolamento Edilizio Tipo), recepite all'art. 14 delle NTA del PRG vigente e, in particolare, al punto 14.19;
 - modifica al grado di vincolo da PSDA – Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, come aggiornato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Idrografico dell'Appennino Centrale n. 170 del 24 novembre 2020, pubblicato sul BURA ordinario n. 47 del 02/12/2020, che ha notevolmente condizionato le possibilità di trasformazione edilizia nella zona territoriale di che trattasi, con ciò limitando l'insediabilità dei lotti (divieto di realizzazione, tra l'altro, di piani seminterrati o interrati, e divieto di modifica del piano di imposta dell'edificio);
- 5) **DI CONSENTIRE QUINDI**, per le sopra esposte finalità, di elevare l'altezza massima degli edifici nelle zone omogenee Zona D1 Industriale, ex P.P. Zona H, normata dall'art. 40 delle NTA del PRG, che la Zona D2 Industriale, ex P.P. Zona H, normata dagli artt. 41 e 41bis delle NTA del PRG, fino al limite massimo di 10 metri, fermo restando l'obbligo del rispetto dei parametri insediativi di Zona Omogenea con particolare riferimento all'Indice Fondiario ed al Rapporto di Copertura massima del lotto oggetto di intervento, ed entro i limiti e nel rispetto degli artt. 8 e 9 del DM 1444/1968, con riferimento ai limiti di altezza degli edifici e di distanza tra fabbricati;
- 6) **DI DARE ATTO** che, detta fattispecie, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. 18/1983, come modificato dall'art. 10 della L.R. 29/2020, non costituisce variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della L.R. 18/1983, come modificato dall'art. 10 della L.R. 29/2020, alla Provincia di L'Aquila, competente per territorio, per il seguito di competenza;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio comunale;
- 9) **DI DARE ATTO** che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Elio Frabotta, Responsabile ad interim del III Settore – Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni ed Ambiente del Comune di Castel di Sangro, a cui vengono demandati gli atti consequenziali all'assunzione della presente deliberazione.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi n. 9 (nove), resi da n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Anna Rita Cimini

Il Segretario Generale
F.to Franca Colella

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 14/04/2022 al 29/04/2022.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 14/04/2022

Il Responsabile del Settore
(Felice Le Donne)

Allegato "A"

alla deliberazione di Consiglio Comunale Nr.

9 del 29.03.2022

Proposta n. 91/2022

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castel di Sangro, li 22.03.2022



Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Castel di Sangro, li

